



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 09/08/2001**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ISPETTORATO AGRICOLTURA 25 luglio 2001, n. 265

Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356. Dichiarazione di area contaminata da *Erwinia amylovora*. Istituzione di una zona di sicurezza.

L'anno 2001, addì 25 luglio, nella sede del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione presso l'Assessorato Agricoltura.

Il Dirigente dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dallo stesso Ufficio e da lui confermata riferisce quanto segue:

Nel territorio nazionale c'è il rischio della diffusione di una pericolosa batteriosi sostenuta da *Erwinia amylovora* che, tra le rosacee, colpisce in particolare le pomacee coltivate.

La malattia, denominata comunemente "Colpo di fuoco batterico" si manifesta con sintomi caratteristici quali il repentino avvizzimento e annerimento degli organi verdi, progredisce inesorabilmente interessando i rami ed il tronco dove compaiono, nei casi più gravi, cancri con essudati gommosi. L'esito finale è la morte della pianta.

La malattia, se non contrastata nel suo progredire, tende ad insediarsi in forma endemica arrecando, come già riscontrato in altri Paesi, gravi danni economici ai frutteti di vasti territori.

La materia è regolata dalla legge speciale 18 giugno 1931, n. 987 e dal Regolamento di applicazione approvato con R.D. n. 1700 del 12 ottobre 1933, con le rispettive modificazioni; mentre gli standards tecnici in vigore sono contenuti nel Decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 31.1.1996 (G.U. supplemento ordinario n. 41 del 19.2.1996).

Quest'ultimo atto, di recepimento delle direttive della Commissione 77/93/CEE del 21.12.76 e 92/76/CEE del 6.10.92, riconosce al momento il territorio italiano come "Zona protetta" in relazione al patogeno in questione; ciò costituisce un vantaggio rispetto agli altri Paesi comunitari non rientranti nella zona protetta con risvolti tecnico-economici in particolare per quel che riguarda la produzione e commercializzazione di materiale vivaistico.

A seguito di individuazione di focolai sul territorio nazionale già nel 1990 è stato attivato un programma di monitoraggio ed eradicazione.

Con provvedimento del 27.3.1996 (G.U. n. 81 del 5.4.1996), integrato dal provvedimento del 18.11.1996 (G.U. n. 275 del 23.11.1996) è stata resa obbligatoria la lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee.

Tali provvedimenti sono stati sostituiti ed aggiornati dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 15.10.1999) in cui l'articolo 2 prevede che i servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del patogeno in questione.

Nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nell'ambito del programma di monitoraggio istituito nella Regione Puglia, nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2001 gli Ispettori fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale hanno individuato delle piante sospette nella provincia di Lecce e proceduto, a più riprese,

anche con la collaborazione di personale del Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata Università degli Studi di Bari al prelevamento di campioni di vegetali che sono stati avviati agli esami di laboratorio presso il medesimo Dipartimento.

Lo stesso, effettuate le analisi ufficiali sui detti campioni, con note del 6.6.2001, del 19.6.2001, del 29.6.2001 e del 13.07.2001 ha comunicato a questo Servizio Fitosanitario i relativi risultati accertando la presenza di *Erwinia amylovora* su piante di pomacee negli agri di:

Copertino (foglio di mappa 7 particella n. 14),

Leverano (foglio di mappa 25 particelle nn. 27, 28, 29, 37 e foglio 42 particelle 34, 175),

Nardò (foglio di mappa 25 particelle nn.32, 60, 67, 250, 251, 303, 307, 308, 309, 315,316,317, 318 e foglio 28),

Porto Cesareo (foglio 22),

Veglie (foglio di mappa 12 particella n. 73).

L'articolo 4 del D.M. 10 settembre 1999 stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale deve:

- dichiarare contaminata l'area da cui sono stati raccolti i campioni qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* (comma 1);

- istituire una zona di sicurezza (comma 3).

Ai sensi degli artt. 4, 5, 7 ed 8 la zona di sicurezza, deve comprendere un'area di almeno 3,5 km. quadrati, raggio di almeno 1 km attorno al punto del focolaio accertato ed è suscettibile di ampliamento, deve essere ispezionata con cura e frequenza e viene sottoposta a ben determinati divieti di natura fitosanitaria per almeno un triennio, salvo differimento qualora in prosieguo venissero accertate ulteriori infezioni.

Pertanto si propone:

A) di dichiarare contaminati da *Erwinia amylovora* i campi di seguito individuati:

particella n.14 del foglio di mappa 7 del comune censuario di Copertino,

particelle nn. 27, 28, 29, 37 del foglio di mappa 25 e nn. 34, 175 del foglio 42 del comune censuario di Leverano,

particelle nn. 32, 60, 67, 250, 251, 303, 307, 308, 309, 315, 316, 317, 318 del foglio di mappa 25 e foglio di mappa 28 del comune censuario di Nardò,

foglio 22 del comune censuario di Porto Cesareo,

foglio di mappa 12 particella n. 73 del comune censuario di Veglie.

Con separati atti consequenziali si provvederà ad ordinare ai soggetti obbligati il trattamento del focolaio.

B) di istituire una zona di sicurezza intorno ai focolai comprendente l'area ricadente nei seguenti comuni e fogli di mappa della provincia di Lecce:

fogli di mappa 2, 6, 7, 8, 14, 30, 31, e 32 tutti in parte del comune censuario di Copertino,

fogli di mappa 14 e 15 tutti in parte del comune censuario di Arnesano,

fogli di mappa 14 e 42 per intero, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41 e 44 tutti in parte del comune censuario di Leverano,

fogli di mappa 23, 24, 25 e 28 per intero, fogli di mappa 29 e 30 in parte del comune censuario di Nardò,

foglio 22 del comune censuario di S. Cesareo,

fogli di mappa 11, 12, 13, 23, 24 tutti in parte del comune censuario di Veglie

aree così come meglio individuate, all'interno dei cerchi di colore rosso, negli allegati relativi agli stralci dei quadri di unione dei comuni interessati.

C) di predisporre uno schema di avviso pubblico per pubblicizzare, nei comuni interessati, l'istituzione

delle zone di sicurezza e dei divieti sussistenti all'interno di essa.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore Il Dirigente responsabile dell'Ufficio  
Dr. Antonio Dangelico Dr. Francesco la Notte

Tutto ciò premesso,

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.A. ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 25/07/1998;

Ritenuto per le motivazioni indicate in premessa, riportate nella relazione del Dirigente di Ufficio e condivise, di emanare il presente provvedimento

### DETERMINA

- di dichiarare contaminate da Erwinia amylovora le seguenti aree:

particella n.14 del foglio di mappa 7 del comune censuario di Copertino,

particelle nn. 27, 28, 29, 37 del foglio di mappa 25 e nn. 34, 175 del foglio 42 del comune censuario di Leverano,

particelle nn. 32, 60, 67, 250, 251, 303, 307, 308, 309, 315, 316, 317, 318 del foglio di mappa 25 e foglio di mappa 28 del comune censuario di Nardò,

foglio 22 del comune censuario di Porto Cesareo,

foglio di mappa 12 particella n.73 del comune censuario di Veglie.

- di istituire una zona di sicurezza intorno ai focolai comprendente l'area ricadente nei seguenti comuni e fogli di mappa della provincia di Lecce:

fogli di mappa 2, 6, 7, 8, 14, 30, 31, e 32 tutti in parte del comune censuario di Copertino,

fogli di mappa 14 e 15 tutti in parte del comune censuario di Arnesano,

fogli di mappa 14 e 42 per intero , 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41 e 44 tutti in parte del comune censuario di Leverano,  
fogli di mappa 23, 24, 25 e 28 per intero, fogli di mappa 29 e 30 in parte del comune censuario di Nardò,  
foglio 22 del comune censuario di S. Cesareo,  
fogli di mappa 11, 12, 13, 23, 24 tutti in parte del comune censuario di Veglie  
aree così come meglio individuate, all'interno dei cerchi di colore rosso, negli allegati relativi agli stralci dei quadri di unione dei Comuni interessati (allegato A: Comuni di Copertino, Leverano, Arnesano; allegato B: Comune di Leverano; allegato B1: Comune di Leverano; allegato C: Comuni di Nardò, Porto Cesareo; allegato D: Comune di Veglie).

- di approvare lo schema di avviso pubblico per pubblicizzare, nei Comuni interessati, l'istituzione delle zone di sicurezza e dei divieti sussistenti all'interno di essa (allegato E).

- di stabilire che è fatto divieto a chiunque di:

1. trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante o loro parti ospiti di *Erwinia amylovora* coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvesia*, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

2. trasportare fuori dall'area dichiarata contaminata materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

3. spostare gli alveari di api presenti fuori dalla zona di sicurezza dal 1° marzo al 30 settembre.

- di demandare agli Ispettori del Servizio Fitosanitario e al Comando del Corpo Forestale dello Stato e, in via graduata, agli Organi di Polizia di vigilare sulla osservanza dei suindicati divieti, denunciando gli inadempienti all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale, come statuito dal Ministero delle Politiche Agricole all'art. 15 del Decreto del 10 settembre 1999, n. 356.

- di dare atto che con analogo provvedimento la "zona di sicurezza" verrà revocata l'1 gennaio 2004, qualora nel frattempo il Servizio Fitosanitario non accerti ulteriori infezioni al suo interno.

- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto immediatamente esecutivo.

- di incaricare l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Bari di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lettera g) della l.r. 13/94, ed agli Enti interessati.

- di incaricare l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti Locali interessati.

Bari, li 25 luglio 2001

Il Dirigente del Settore  
Dott. Giuseppe Laera

ALLEGATO E

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.A.  
ALIMENTAZIONE

- VISTA la legislazione fitosanitaria, e, da ultimo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999 di lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" delle Rosacee causato dal batterio *Erwinia amylovora*, grave malattia a rapida diffusione che colpisce molte Rosacee coltivate e spontanee;

- CONSIDERATO che negli agri di  
COPERTINO (FOGLIO DI MAPPA 7 PARTICELLA N. 14);  
LEVERANO (FOGLIO DI MAPPA 25 PARTICELLE NN. 27, 28, 29, 37 E FOGLIO 42 PARTICELLE 34, 175);  
NARDO' (FOGLIO DI MAPPA 25 PARTICELLE NN. 32, 60, 67, 250, 251, 303, 307, 308, 309, 315, 316, 317, 318 E FOGLIO 28);  
PORTO CESAREO (FOGLIO 22);  
VEGLIE (FOGLIO DI MAPPA 12 PARTICELLA N. 73).

Sono stati individuati focolai di infezione su pero, melo, cotogno

RENDE NOTO

Che con provvedimento del Dirigente del Settore sono state istituite intorno ai focolai delle "ZONE DI SICUREZZA" comprendenti i seguenti comuni e fogli di mappa della provincia di Lecce:

FOGLI DI MAPPA 2, 6, 7, 8, 14, 30, 31 E 32 TUTTI IN PARTE DEL COMUNE CENSUARIO DI COPERTINO,

FOGLI DI MAPPA 14 E 15 TUTTI IN PARTE DEL COMUNE CENSUARIO DI ARNESANO,

FOGLI DI MAPPA 14 E 42 PER INTERO, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41 E 44 TUTTI IN PARTE DEL COMUNE CENSUARIO DI LEVERANO,

FOGLI DI MAPPA 23, 24, 25 E 28 PER INTERO, FOGLI DI MAPPA 29 E 30 IN PARTE DEL COMUNE CENSUARIO DI NARDO',

FOGLIO 22 DEL COMUNE CENSUARIO DI S. CESAREO,

FOGLI DI MAPPA 11, 12, 13, 23, 24 TUTTI IN PARTE DEL COMUNE CENSUARIO DI VEGLIE

Stabilendo che

E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI

1. Trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante o loro parti ospiti di *Erwinia amylovora* coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvesia*, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
2. Trasportare fuori dall'area dichiarata contaminata materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
3. Spostare gli alveari di api presenti fuori dalla zona di sicurezza dal 1° marzo al 30 settembre.

I suddetti divieti vigeranno almeno sino al 31 dicembre 2003, a condizione che nel frattempo il Servizio

Fitosanitario Regionale non accerti ulteriori infezioni.

La vigilanza è demandata agli Ispettori del Servizio Fitosanitario, al Comando territoriale del Corpo Forestale dello Stato e, in via graduata, agli Organi di polizia.

Gli Ispettori Fitosanitari, per effettuare gli accertamenti del caso, hanno facoltà di entrare in tutti i fondi e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante e parti di piante.

Gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale.

Il Dirigente del Settore

Dr. Giuseppe Laera